

A P P E N D I C E
E V O L U Z I O N E L E G I S L A T I V A E N O R M A T I V A

PAGINA BIANCA

Di seguito si riportano le norme di più recente emanazione che hanno influenzato nel 2005 la Gestione del Fondo speciale delle ferrovie dello Stato.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dai provvedimenti ad essa collegati.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo; i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2004 sulla gestione del fondo speciale delle ferrovie dello Stato la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributivi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivati nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2005, ha fissato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 in misura pari al 2,0%; rispetto al valore previsionale dell'1,9% determinato con il decreto interministeriale del 20 novembre 2004.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI
MINIERE, CAVE E TORBIERE

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2005 della Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere presenta un risultato di esercizio negativo di 22 mln.

Per effetto di tale risultato, come si evince dal prospetto che segue, il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2005 raggiunge i 365 mln.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in migliaia di euro)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	DISAVANZO PATRIMONIALE A FINE ANNO
2 0 0 1	17.655	41.453	- 23.798	- 277.022
2 0 0 2	18.658	43.206	- 24.548	- 301.570
2 0 0 3	15.972	36.416	- 20.444	- 322.014
2 0 0 4	17.178	38.643	-21.465	-343.479
2 0 0 5	16.356	38.296	-21.940	-365.419

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per l'anno 2005 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2004;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2004 e 2005.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE				
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVENTIVO 1° nota variaz 2005	PREVENTIVO AGGIORNATO 2005	CONSUNTIVO 2005
		(In migliaia)		
1 DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO.....	-322.014	-343.479	-343.479	-343.479
2 ENTRATE:				
Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	1.931	1.753	1.645	1.454
Quote di partecipazione degli iscritti	20	1	1	(...)
Poste correttive e compensative di uscite	983	400	400	614
Entrate non classificabili in altre voci	5	2	4	16
Trasferimento da altre Gestioni dell'INPS.....	14.068	14.305	14.279	14.039
Recup. ctr. c/inps. Su mutui acq. immob. inv. Unitari	0	0	0	(...)
Canone d'uso immobili strumentali adibiti ad ufficio.....	2	2	1	0
Variazioni patrimoniali straordinarie	117	0	43	41
Prelievi da fondi e riserve tecniche.....	52	0	0	192
TOTALE DELLE ENTRATE ...	17.178	16.463	16.373	16.356
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	28.783	28.397	28.391	28.427
Trasferimenti passivi	12	44	44	8
Oneri finanziari	9.379	12.828	12.744	9.395
Poste correttive e compensative di entrate	2	10	10	0
Uscite non classificabili in altre voci	3	1	1	2
Spese di amministrazione	440	519	527	436
Oneri tributari.....	12	14	12	12
Variazioni patrimoniali straordinarie	12	0	0	16
Svalutazioni e deprezzamenti.....	0	5	1	0
TOTALE DELLE USCITE ...	38.643	41.818	41.730	38.296
4 RISULTATO DI ESERCIZIO Avanzo (+) Disavanzo (-).....	-21.465	-25.355	-25.357	-21.940
5 DISAVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO.....	-343.479	-368.834	-368.836	-365.419

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 2005, si forniscono, per le partite di entrata ed uscita maggiormente significative, le seguenti precisazioni.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Sono stati accertati in 1,454 mln, comprensivi anche delle quote di partecipazione degli iscritti.

Il gettito contributivo subisce un decremento di 477 mgl rispetto all'esercizio precedente, malgrado un lieve aumento degli iscritti (+101).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE - Rilevate per 614 mgl, sono costituite dai recuperi di prestazioni effettuati in occasione di riliquidazione di trattamenti pensionistici e dai riaccrediti di rate di pensione non riscosse dai beneficiari.

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRE GESTIONI - La voce in esame, pari a 14,039 mln, attiene quasi esclusivamente al trasferimento a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti quale contributo dovuto ai sensi dell'art. 8 della legge n. 5/1960.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Pari a 16 mgl, sono rappresentate da ammende, multe e sanzioni civili, entrate di varia natura ed interessi di dilazione.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Figurano per complessivi 41 mgl, da attribuire principalmente alla quota, attribuita al Fondo, del plusvalore realizzato per la vendita di immobili strumentali dell'Istituto al F.I.P. (come previsto dai Decreti del Ministero dell'Economia delle Finanze del dicembre 2004).

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Esposte nell'allegato n. 3, concernono le rate di pensioni anticipate per i beneficiari di età inferiore ai 60 anni e le quote integrative per i pensionati che hanno raggiunto tale età.

L'onere complessivo di 28,427 mln è al netto della parte di natura non previdenziale (5,893 mln) posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nonché dell'importo per l'assegno al nucleo familiare (1,586 mln) a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Nei prospetti che seguono si riportano, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 2004 e 2005 e quella delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2004 E 2005

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MEDIO ANNUO
			A carico gestione	Nel complesso	
2004	Vecchiaia	187	2.322.055	2.772.326	14.825
	Superstiti	159	78.038	1.241.766	7.810
	Totale	346	2.400.093	4.014.092	11.601
2005	Vecchiaia	174	2.226.066	2.603.285	14.961
	Superstiti	172	90.893	1.388.403	8.072
	Totale	346	2.316.959	3.991.688	11.536

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2004 E 2005

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MEDIO ANNUO
			A carico gestione	Nel complesso	
2004	Vecchiaia	5.317	30.780.521	78.342.057	14.734
	Superstiti	3.141	2.433.720	26.597.013	8.468
	Totale	8.458	33.214.241	104.939.070	12.407
2005	Vecchiaia	5.149	30.815.304	77.654.200	15.081
	Superstiti	3.058	2.574.527	26.482.728	8.660
	Totale	(*)8.207	33.389.831	104.136.928	12.688

(*) Comprese 23 pensioni giacenti di cui 12 di vecchiaia e 11 ai superstiti